

CONGRESSO DEGLI ISCRITTI ITALIANI AL PARTITO RADICALE

NAPOLI 31 OTTOBRE, 1-2 NOVEMBRE

PROPOSTA DI REGOLAMENTO

Il Congresso degli iscritti italiani al Partito Radicale è stato convocato in virtù di quanto disposto dalla norma transitoria dello Statuto vigente che prevede che “Al Congresso annuale degli iscritti italiani si applica, in quanto compatibile, il regolamento del Congresso del Partito Radicale”. In *corsivo* il testo *Al Congresso degli iscritti italiani al Partito Radicale partecipano con diritto di voto gli iscritti dell'anno 2019.*

Art. 1 – Composizione della Presidenza e modalità di intervento.

1.1 La Presidenza del Congresso è composta dai membri nominati dal Segretario d'intesa con il Tesoriere.

1.2 I componenti della Presidenza possono intervenire in ogni fase del dibattito al di fuori dell'elenco delle iscrizioni a parlare, per dieci minuti, dopo il termine del secondo intervento successivo al momento in cui la richiesta è stata avanzata al Presidente di turno.

1.3 Gli interventi nel dibattito generale hanno la durata massima di dieci minuti per i congressisti iscritti al Partito e di cinque minuti per i congressisti non iscritti. I congressisti non iscritti possono intervenire una sola volta. La Presidenza fissa il termine delle iscrizioni a parlare e lo comunica al Congresso, con almeno un'ora di preavviso. La Presidenza ha la facoltà di modificare i tempi di intervento in relazione all'elenco degli iscritti a parlare.

1.4 La Presidenza ha la facoltà di dare la parola agli invitati ed alle personalità presenti.

1.5 Gli eletti nella legislatura in corso nel Parlamento europeo e nei Parlamenti nazionali, che risultino iscritti al Partito, hanno facoltà d'intervenire inserendosi nel dibattito al di fuori dell'ordine delle iscrizioni, dopo il termine del secondo intervento successivo al momento in cui la richiesta è stata avanzata al Presidente di turno.

Art. 2 – Emendamenti alle proposte di ordine dei lavori e di regolamento.

2.1 Gli emendamenti alle proposte di ordine dei lavori e di regolamento vanno presentati per iscritto alla Segreteria di Presidenza e non possono essere sub-emendati. Gli emendamenti messi in votazione vengono illustrati dai presentatori con interventi della durata massima di cinque minuti. La Presidenza dà la parola per dichiarazioni di voto, due a favore e due contro, della durata di tre minuti. Ogni congressista iscritto può presentare un solo emendamento, anche complessivo, sull'ordine dei lavori, ed uno sulle norme regolamentari. Le proposte di regolamento e di ordine dei lavori sono distribuite ai congressisti all'inizio dei lavori e approvate al termine delle relazioni e dei saluti di apertura dei lavori.

Art. 3 – Mozioni di sfiducia alla Presidenza.

3.1 Le mozioni di sfiducia alla Presidenza devono essere sottoscritte e presentate da almeno un quinto dei congressisti iscritti e sono poste in discussione e in votazione dalla Presidenza stessa, dando la parola per cinque minuti ad almeno due favorevoli e due contrari, entro la fine del secondo intervento successivo a quello in corso al momento della richiesta.

Art. 4 – Iscrizioni a parlare.

4.1 Le iscrizioni a parlare devono essere presentate personalmente alla Segreteria di Presidenza. La Presidenza forma l'elenco generale degli iscritti a parlare.

Art. 5 – Documento politico, emendamenti.

5.1 Il documento politico è presentato dal Segretario d'intesa con il Tesoriere.

5.2 Gli emendamenti al documento politico, devono essere sottoscritti da almeno un decimo dei congressisti iscritti che risultino registrati alle ore undici e trenta del penultimo giorno di lavori.

5.3 La Presidenza, all'inizio della fase conclusiva dei lavori, procede alla lettura del documento politico di cui all'art. 5.1, quindi dà la parola per l'illustrazione al Segretario e/o al Tesoriere. Gli interventi dei congressisti possono essere limitati nel numero e nella durata, in relazione alle esigenze poste dall'ordine dei lavori e dall'andamento generale dei lavori.

5.4 Terminato il dibattito sul documento politico, si procede all'esame degli emendamenti relativi. Qualora gli emendamenti al documento politico non siano accolti dal Segretario, la Presidenza dà la parola per l'illustrazione ad uno dei presentatori dell'emendamento per due minuti. Su ciascuno di essi la Presidenza ammette una dichiarazione di voto favorevole ed una contraria, della durata di due minuti ciascuna.

5.5 Terminate le votazioni sugli emendamenti, la Presidenza procede alla messa in votazione del documento politico, dando la parola per le dichiarazioni di voto per una durata di cinque minuti ciascuna e ad un numero limitato di iscritti per le dichiarazioni a favore, contro e per l'astensione. Durata e numero delle dichiarazioni di voto sono stabiliti, per ciascuna votazione, dalla Presidenza.

Art. 6 – Liste Consiglio Generale.

6.1 L'elezione dei membri del Consiglio Generale avviene con liste bloccate e seggi attribuiti con metodo proporzionale.

6.2 Le liste devono essere composte da un minimo di candidati pari al numero dei membri da eleggere più 5 a un massimo di candidati pari al numero dei membri da eleggere più un terzo. Il numero dei membri da eleggere è stabilito dallo Statuto.

6.3 Ciascun iscritto può candidarsi in una sola lista.

6.4 Le liste devono essere sottoscritte da non meno di un quinto e da non più di un quinto più quindici dei congressisti iscritti che risultino registrati alle ore *undici e trenta* del penultimo giorno di lavori.

6.5 Ciascun congressista può sottoscrivere una sola lista per l'elezione dei membri del Consiglio Generale. I candidati devono firmare la lista per l'accettazione della candidatura e ne divengono sottoscrittori.

Art. 7 – Modalità di votazione degli organi dirigenti.

7.1 Dopo l'approvazione del documento politico, si procede all'elezione a scrutinio segreto, di venticinque membri del Consiglio Generale. Ciascun Congressista iscritto vota con scheda cartacea.

7.2 La Presidenza annuncia i nomi degli scrutatori indicando chi fra loro assume la responsabilità dello spoglio. Un membro della Presidenza supervisiona lo spoglio.

7.3 Terminato il conteggio dei voti, la Presidenza procede alla lettura dei risultati e proclama gli eletti.